

N. R.G. 2017/5465 V.G.

TRIBUNALE di MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

dott. Carmen Arcellaschi - Presidente rel.

dott. Cinzia Fallo - giudice

dott. Cristina Ravera - giudice

nel procedimento ex art. 9 L. 1.12.1970 nr. 898 come mod. dalla L. 6.3.1987 n. 74 promosso da
[redacted] con l'avv. [redacted]

Contro

[redacted] con l'avv. Marta Cerliani

con l'intervento del P.M. sede

- Letto il ricorso depositato da [redacted] che chiede la modifica delle condizioni del divorzio di cui alla sentenza Tribunale di Monza nr. 2126/2017 che ha recepito le conclusioni congiunte delle parti.

La ricorrente, che lavora come direttrice amministrativa presso il Centro [redacted] di [redacted], allega che, dal mese di ottobre 2017, ha iniziato a lavorare anche nei fine settimana come da richiesta del Presidente (doc. 3 della ricorrente), motivo per cui chiede che il padre tenga il figlio a week-end alterni. Inoltre, ha chiesto un aumento del contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio ad euro 450 mensili oltre al 50% delle sole spese mediche, allegando di avere dovuto richiedere, successivamente al divorzio, un finanziamento che comporta rate mensili di euro 186 per pagare le spese di sostituzione della caldaia della casa coniugale, in comproprietà, dato che l'[redacted] si è rifiutato di contribuire, come pure si è rifiutato di contribuire alle spese per le ripetizioni del figlio;

- Letta la memoria di costituzione per il resistente che ha dichiarato di lavorare come guardia giurata con turni anche nei festivi, per cui lavora 6 giorni consecutivi ai quali seguono due giorni di riposo nei quali tiene il figlio e ha un week-end libero ogni 6 settimane. Tale circostanza era stata già considerata in sede di divorzio, per cui i tempi di permanenza del figlio presso il padre erano stati concordati in considerazione dei suoi turni di lavoro. Non essendo intervenute modifiche sul punto, il padre non può tenere il figlio a week-end alterni, dovendo lavorare e non potendo lasciare da solo il figlio di 12 anni. Ha motivato il rifiuto di contribuire alle spese per le ripetizioni con il fatto che il figlio prendeva già ripetizioni all'epoca del divorzio, per cui non era intervenuta alcuna modifica sul punto. Ha chiesto che il contributo sia stabilito in favore dei nonni paterni nel periodo estivo, in cui il minore trascorre 1 o 2 mesi con loro. In caso di modifica del contributo, il resistente ha chiesto la riduzione ad euro 200 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
- Rilevato che, in sede di conclusioni congiunte, le parti avevano pattuito le attuali modalità di visita del padre in considerazione dei suoi turni di lavoro, che sono rimasti invariati, per cui non può essere accolta l'istanza di modifica della madre, in quanto il padre non riesce a tenere il figlio a week-end alterni per i motivi dallo stesso esposti;
- Rilevato quanto al contributo al mantenimento, che la ricorrente ha documentalmente provato di aver contratto in data 23.6.2017 un finanziamento che comporta una rata mensile di euro 186,00. La ricorrente nel 2017 ha dichiarato un reddito netto mensile di euro 1.158 mensili, calcolato suddividendo su 12 mensilità il reddito annuo al netto degli oneri tributari, sta pagando per intero la rata di mutuo gravante sulla casa coniugale, in comproprietà, che ammonta ad euro 480 mensili e, dedotto l'ulteriore finanziamento di euro 186 mensili, ha un

residuo di euro 492 mensili. Sommando l'attuale contributo di euro 300 mensili comprensivo delle spese straordinarie per il figlio a carico del padre, ha una disponibilità di euro 792 mensili. Tenuto conto di un esborso medio per abbigliamento, mantenimento e utenze di euro 380 mensili ha un residuo di euro 412 mensili con i quali deve provvedere al mantenimento ordinario e al pagamento delle spese mediche, scolastiche e sportive del figlio.

Il resistente ha dichiarato nel 2017 un reddito netto mensile di euro 1.361,00 calcolato come sopra esposto e dedotto il contributo per il figlio, il canone di locazione di euro 400 mensili e il finanziamento Findomestic di euro 170 mensili (l'unico documentato) ha un residuo mensile di euro 491,00. Tenuto conto di un esborso medio per mantenimento, abbigliamento e utenze di euro 380 mensili, ha un residuo di euro 111 mensili.

In considerazione dell'importo residuo a disposizione del resistente, non è possibile aumentare il contributo a suo carico per il mantenimento del figlio minore. Tale contributo è dovuto per 12 mensilità, anche in quanto comprensivo delle spese ordinarie e straordinarie, per l'evidente difficoltà delle parti di concordare le spese extra, a nulla rilevando il fatto che il minore trascorra con i nonni paterni un lungo periodo durante le vacanze estive. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato come pure l'istanza del resistente di versamento ai nonni paterni;

- ritenuto che le spese del presente procedimento, liquidate in dispositivo, devono essere poste a carico della ricorrente ai sensi dell'art. 91 c.p.c., con distrazione in favore del procuratore del resistente che si è dichiarato antistatario,

P.Q.M.

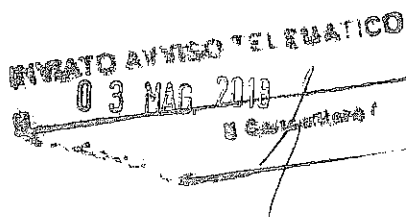
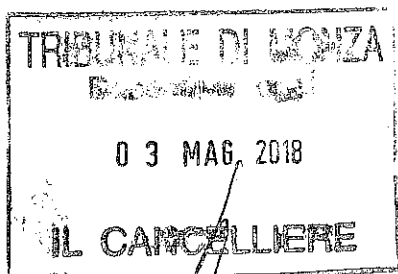
così provvede, a parziale modifica delle condizioni della sentenza Tribunale di Monza nr. 2126/2017:

- 1) Rigetta il ricorso;
- 2) Rigetta l'istanza del resistente di versamento del contributo ai nonni paterni nel periodo in cui tengono il nipote;
- 3) Condanna la ricorrente a rimborsare al resistente le spese del presente procedimento, che liquida in euro 1.500,00 per compensi oltre IVA e cp con distrazione in favore del procuratore del resistente, antistatario.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio del 19.4.2018

Il Presidente

dott. Carmen Arcellaschi





TRIBUNALE di MONZA

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

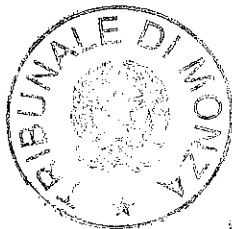
“ Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti. ”

La presente prima copia si rilascia in forma esecutiva a richiesta di
AVV. Perlicani X PROPRIO ASSISTITO per

Monza, li 25 MAG 2018

F.to Il Funzionario Giudiziario

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Francesco Calandruccio



Diritti assolti mediante applicazione di
marche da bollo sull'originale per
l'importo di € 11.54
Monza. 25 MAG 2018
Il Funzionario Giudiziario
Francesco Calandruccio

Atto in corso di registrazione
rilasciato in forza della sentenza
n.522/2002 Corte Costituzionale